Pubblicato il 06/11/2025



N. <u>01318/2025</u> **REG.PROV.COLL. N. 01369/2025 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2025, proposto da

Morrone Elisa Carmen, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il PNRR, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;

per l'annullamento, previa sospensione,

- dei Decreti n. 720 dell'11.07.2025, n. 1085 del 22.08.2025, n. 1087 del 25.08.2025 e n. 1121 del 26.08.2025 con i quali Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, ha approvato, rettificato e integrato la Graduatoria Definitiva di Merito già pubblicata in data 4.07.2025 con Decreto n. 640 (non lesivo per il caso

di interesse) relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell'allegato elenco, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente;

- della scheda di valutazione dei titoli relativa alla ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice;
- di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti;

e per la declaratoria, anche in via cautelare

del diritto della ricorrente a ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Visto l'articolo 41, comma 4, Cod. proc. amm.;

Visto l'articolo 55, comma 10, Cod. proc. amm;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la ricorrente ha partecipato al concorso per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda

lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna, superando tutte le prove previste;

- che nella graduatoria inziale del suddetto concorso essa compariva tra i vincitori, salvo essere retrocessa tra gli idonei non vincitori per effetto dei provvedimenti in epigrafe indicati, che la hanno privata del punteggio dapprima riconosciutogli per il superamento di precedente analogo concorso;
- che la ricorrente assume che la decisione dell'Amministrazione di privarla dei 12,5 punti collegati al possesso del titolo indicato sub B.4.1. nell'Allegato B al bando di concorso sia illegittima, ragione per la quale ella chiede l'annullamento previa sospensione cautelare dei provvedimenti qui impugnati;
- che la ricorrente ha documentato di aver chiesto senza successo all'Amministrazione i dati identificativi completi (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di domicilio) degli altri concorrenti in graduatoria, al fine di evocarli in giudizio;
- che conseguentemente elaa chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, Codice di rito;

Ritenuto:

- che, avuto riguardo alle specificità del caso in esame e in conformità alla consolidata giurisprudenza (si veda, tra le tante, C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 1047/2024), la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati non ne determina l'improcedibilità, come infondatamente eccepito dalla difesa erariale;
- che, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 2, Cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio, da effettuare in considerazione dell'elevato numero dei contraddittori pretermessi mediante notifica per pubblici proclami, così come richiesto da parte ricorrente;
- che la notifica per pubblici proclami dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
- (a) pubblicazione sino alla definizione del giudizio nella home page del sito web

dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- 1) Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio;
- 2) numero di Registro Generale del giudizio;
- 3) nominativo della ricorrente e indicazione delle Amministrazioni evocate in giudizio;
- 4) estremi degli atti impugnati;
- 5) indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti indicati come vincitori e come idonei non vincitori nella graduatoria finale del concorso per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado classe di concorso AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna;
- 6) indicazione del numero del presente provvedimento, facendo menzione della circostanza che con lo stesso è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- 5) precisazione che il testo integrale del ricorso è consultabile nel sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna in un'area a ciò riservata e che ivi rimarrà pubblicato fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;
- (b) pubblicazione integrale del ricorso nell'area a ciò riservata del sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;
- (c) deposito presso la Segreteria della Sezione della prova della avvenuta esecuzione della notificazione nelle modalità sopra indicate;
- che l'incombente debba essere svolto con la seguente scansione temporale, intendendosi come perentori i termini indicati:
- i. entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza parte ricorrente provvederà a formulare la richiesta di pubblicazione all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
- ii. entro 15 giorni dalla richiesta di parte ricorrente l'Ufficio Scolastico Regionale

Emilia Romagna provvederà alle pubblicazioni di propria competenza, inviando attestato di conferma alla parte ricorrente;

iii. entro 30 giorni dall'invio dell'attestato di cui al punto che precede parte ricorrente depositerà in giudizio copia di esso e dell'avviso pubblicato;

Ritenuto, quanto alla domanda cautelare, che, in considerazione del fatto che attualmente la ricorrente è assegnataria di un incarico annuale di docenza, essa possa essere soddisfatta mediante la celere fissazione dell'udienza di merito e senza sospendere i provvedimenti impugnati e facendo salvo l'incarico sopra citato, contemperando in tal modo anche gli interessi dei controinteressati allo stato pretermessi;

ritenuto pertanto di fissare, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, Codice di rito, per la trattazione del merito della causa la pubblica udienza del 14 maggio 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda) dispone gli adempimenti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa la pubblica udienza del 14 maggio 2026.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

